

## REGOLAMENTO PER IL PORTO DELL'ARMA ASSEGNATA E DEI PRESIDI TATTICI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

### Art. 1 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge 7/3/1986 n° 65 " Legge - quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, così come modificata dall'art. 17, comma 134 della Legge 15/5/1997 n° 127 è adottato il presente regolamento.

### Art. 2 - Armi in dotazione

1. L'armamento della Polizia Municipale, ai fini e per gli effetti delle disposizioni della legge 7.3.1986 n. 65, del Decreto del Ministero dell'Interno 4.3.1987 n.145 e della L.R. 3/4/2006 12/2006, è effettuato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.
2. Le armi in dotazione alla Polizia Municipale sono le seguenti:
  - a) pistola scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;
  - b) manette;
  - c) presidi tattici difensivi diversi dalle armi.
3. L'arma assegnata in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale è la pistola semiautomatica, con caricatore di riserva, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
4. Il Corpo sarà dotato di pistole e manette in numero pari agli addetti e dei presidi tattici difensivi diversi dalle armi in numero adeguato all'uso.

### Art. 3 - Assegnazione dell'arma e modalità di porto

1. L'arma di cui all'art. 2 è assegnata in via continuativa al personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.5 della legge n. 65 del 1986 e del relativo provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto.
2. Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna, corredata da caricatore di riserva.
3. Il personale autorizzato ad effettuare il servizio in abiti borghesi, porta l'arma in modo non visibile.
4. L'arma va tenuta in posizione di sicurezza, con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diverso ordine.
5. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto.
6. A bordo di veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.
7. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
8. Il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio il ritiro temporaneo dell'arma e il ritiro temporaneo ovvero permanente dei presidi tattici difensivi diversi dalle armi di cui all' art. 2.
9. La revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma può essere disposta solo con atto motivato del Sindaco su richiesta e/o parere obbligatorio del Comandante del Corpo.

### Art. 4 - Casi di porto dell'arma

1. Nell'ambito delle competenze attribuite alla Polizia Municipale del Comune di Sesto Fiorentino, vengono individuati i seguenti servizi da espletarsi muniti obbligatoriamente dell'arma corta in dotazione a i componenti del Corpo:
  - a) Servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e di tutte le strutture alla stessa assimilabili;
  - b) Vigilanza elettorale (con particolare riferimento al servizio armato ai seggi durante l'espletamento delle operazioni di voto e di scorta al materiale elettorale);

- c) Servizi di vigilanza ordinaria espletati in orari notturni e comunque diversi rispetto alla turnazione ordinaria diurna programmata;
- d) Servizi in esecuzione di specifiche operazioni, espletati sul territorio congiuntamente al personale di altre forze di polizia fatta salva diversa richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza;
- e) Servizi in collaborazione con personale armato di altri Corpi di Polizia Municipale;
- f) Altri specifici servizi che, previa valutazione del Comandante e, per ragioni di difesa personale degli stessi operatori interessati, devono essere svolti armati;
- g) per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

#### **Art. 5 - presidi tattici difensivi diversi dalle armi**

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di presidi tattici difensivi diversi dalle armi che non siano classificati come arma.
2. Per presidi tattici difensivi diversi dalle armi, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intende ogni strumento in commercio con caratteristiche di autotutela.
3. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, la tipologia e il nominativo dell'assegnatario.
4. Detti strumenti possono non essere assegnati in via continuativa e a tutto il personale, ma consegnati su disposizione del Comandante anche per singoli servizi.
5. I presidi tattici difensivi diversi dalle armi e i registri sono conservati e gestiti dal personale di cui all'art.6.

#### **Art. 6 - Formazione ed addestramento all'uso**

1. L'assegnazione dell'arma e dei presidi tattici difensivi può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso con verifica finale che preveda, l'addestramento all'uso e una adeguata formazione sui presupposti normativi di riferimento della quale si dà atto nel provvedimento di assegnazione.

#### **Art. 7 - Custodia delle armi. Doveri dell'assegnatario**

L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 2, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire ai sensi degli artt. 1766, 1768 1770 e ss del Codice Civile diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro autorizzate dal Comando presso la sezione del tiro a segno nazionale.

#### **Art. 8 – Revoca assegnazione**

- 1 Il Comandante di norma e/o su richiesta del consegnatario delle armi e delle munizioni, può revocare il provvedimento di assegnazione delle armi e/o sospenderlo provvisoriamente:
  - a) per violazione da parte dell'assegnatario dei doveri di cui all'art. 5 che precede;
  - b) per negligenza o incuria nella detenzione;
    - per mancanza o scarsa conoscenza della normativa concernente l'uso ed il porto;
    - per mancato conseguimento dell'idoneità al maneggio ed al tiro;
    - per mancata partecipazione alle esercitazioni di tiro.
  - c) per ripetute e gravi negligenze relative ai doveri e/o obblighi attribuiti all'assegnatario con il presente regolamento.
- 2 Il procedimento di revoca deve essere posto in essere con le modalità di cui alla Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. e può essere preceduto dalla contestazione/diffida all'interessato con assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per poter adempiere a quanto previsto dal presente regolamento.

- 3 Il provvedimento di revoca definitivo dovrà prevedere le modalità di riconsegna dell'arma e potrà essere oggetto, ricorrendo le condizioni giuridiche e contrattuali, di apposito e separato provvedimento disciplinare.
- 4 Nel caso di reiterate e gravi violazioni del presente regolamento da parte dell'assegnatario dell'arma, il Comandante può adottare con le modalità della Legge 241/1990 e s.m.i. il provvedimento di revoca definitiva senza preventiva diffida ad adempiere di cui al precedente comma 2.
- 5 Quanto nei commi precedenti vale anche per il consegnatario delle armi e munizioni per le ipotesi di cui agli articoli 9 e 10.

#### **Art. 9 - Consegnatario delle armi e munizioni**

1. Con provvedimento del Comandante del Corpo, è nominato un consegnatario delle armi e munizioni per la disciplina di carico e scarico delle stesse nell'apposito registro.
2. Il consegnatario, oltre a quanto specificatamente previsto da norme di legge in materia di custodia e detenzione delle armi, deve in particolare:
  - a) tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico armi e munizioni;
  - b) ispezionare periodicamente le armi date in dotazione al personale, verificando lo stato di pulizia e funzionalità delle stesse; dell'ispezione e dell'esito va fatta annotazione nel registro;
  - c) custodire nell'apposita cassaforte le armi e munizioni in giacenza;
  - d) promuovere periodicamente le esercitazioni di tiro per tutto il personale assegnatario dell'arma, secondo il programma disposto dal Comandante.

#### **Art. 10 – Responsabilità dell'assegnatario e del consegnatario delle armi**

- 1 Nell'adempimento degli obblighi e nell'esercizio dei doveri di custodia, l'assegnatario ed il consegnatario delle armi devono agire con la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 c.c. e con le modalità degli artt. 1766 e ss del c.c..
- 2 La violazione di quanto agli artt. 7 e 9 del presente regolamento comporta oltre alla responsabilità dell'art. 1769 c.c. anche l'applicazione alla fattispecie del disposto dell'art. 8 del regolamento nonché dell'eventuale procedimento disciplinare.